



**COMUNE di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°

del

Elenco dei mercati e dei posteggi fuori mercato oggetto del presente Regolamento

- **MERCATI:**

- 1) *Mercato SETTIMANALE in PIAZZA PONTE GIORGINI – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*
- 2) *Mercato GIORNALIERO ANNUALE E STAGIONALE in PIAZZA PONTE GIORGINI – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*
- 3) *Mercato MENSILE in PIAZZA VETLUNA – VETULONIA*
- 4) *Mercato SETTIMANALE in PIAZZA DEL POPOLO - TIRLI*
- 5) *Mercato QUINDICINALE in PIAZZA INDIPENDENZA - BURIANO*
- 6) *Mercato GIORNALIERO ANNUALE DEI FIORI in PIAZZALE CADUTI SUL LAVORO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*

- **POSTEGGI FUORI MERCATO:**

Posteggi Fuori Mercato GIORNALIERI:

- 1) *Posteggi Fuori Mercato STAGIONALI GIORNALIERI posti all'intersezione tra VIA MONTECRISTO e VIA DEL MAESTRALE – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*
- 2) *Posteggi Fuori Mercato STAGIONALI GIORNALIERI posti in PIAZZALE ANTARES – PUNTA ALA*
- 3) *Posteggi Fuori Mercato GIORNALIERI riservati ai produttori propri in VIA SAURO*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7 - Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 10 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione
- Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14 - Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16 - Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17 - Mercati posteggi isolati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 18 - Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Articolo 19 - Mercati straordinari
- Articolo 20 - Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 22 - Mercati: localizzazione e caratteristiche

Titolo 3 – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 23 - Partecipazione
- Articolo 24 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
- Articolo 25 - Riserva dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 26 - Rinvio
- Articolo 27 – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 4 - Commercio itinerante

- Articolo 28 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Articolo 29 - Modalità di svolgimento
- Articolo 30 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 5 - Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- Articolo 31 – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
- Articolo 32 – Individuazione di nuove fiere promozionali
- Articolo 33 – Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

Articolo 34 – Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 35 – Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 36 - Norme in materia di funzionamento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Titolo 6 - Posteggi fuori mercato

Articolo 37 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 38 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 39 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

Articolo 40 – Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

Articolo 41 – Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 42 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 44 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Articolo 45 - Sanzioni

Articolo 46 - Disposizioni transitorie

Articolo 47 – Rinvio

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal consiglio comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
 - b) per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d) per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
 - e) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - j) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - k) per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
 - l) per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
 - m) per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
 - n) per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione

commerciale a carattere straordinario;

o) per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuorimercato;

p) per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

q) per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;

r) per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.

s) per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.

6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del sindaco, e sono riportati anche nel presente atto.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Titolo 2- Mercati e Fiere

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Il bando contiene :

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
4. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità oppure si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008, ecc.)
 - b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
 - c) sorteggio/data ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni:	40 punti;
2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni:	50 punti;
3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni:	60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: **40 punti** (a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta), come verrà specificato nel bando di partecipazione;
6. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 5 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 4.
7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.
8. Per la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Articolo 10

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione: **5 punti**
 - b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari **3 punti**
 - c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale **2 punti**
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditorialità giovanile e/o femminile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolge l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione:
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolge l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14

Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti.

Articolo 15

Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.

4. I criteri per la miglìoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglìoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 17

Mercati posteggi isolati e fiere a carattere sperimentale

1. Con atto di Giunta Comunale possono essere istituiti nuovi mercati, fiere e posteggi isolati fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 18

Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilita` rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 19

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.
3. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato e terminano non oltre 20 minuti dall'inizio del medesimo.

4. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare con apposita ordinanza sindacale.
5. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare con apposita ordinanza sindacale. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.

Articolo 21

Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 22

Mercati: localizzazione e caratteristiche

1) Mercato SETTIMANALE posto in PIAZZA PONTE GIORGINI – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - svolgimento del mercato: **annuale**
 - Cadenza : **settimanale**
 - Giornata svolgimento: **sabato**
 - Orario: **08.00 – 13.30**
 - ubicazione: **PIAZZA PONTE GIORGINI**
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. **3.715** (92 posteggi da mq 40, 1 posteggio - il n. 77 - da 35 mq).
 - totale posteggi: n. **93**, di cui:
 - n. **1** riservati ai produttori agricoli;
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata (**Tavola 1**) nella quale è indicato:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

2) Mercato GIORNALIERO ALIMENTARE posto in PIAZZA PONTE GIORGINI – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (ANNUALE E STAGIONALE)

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - svolgimento del mercato: **annuale / stagionale**

- Cadenza : **giornaliera**
- Giorni di svolgimento: **da lunedì a sabato (durante la stagione estiva da lunedì a domenica. L'apertura domenicale non verrà conteggiata nelle presenze).**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30 con facoltà di apertura pomeridiana, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. L'apertura pomeridiana non sarà conteggiata nelle presenze;**
- ubicazione: **PIAZZA PONTE GIORGINI**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 240**
- totale posteggi: n. **9**, dei quali n. 2 con possibilità di essere attrezzati con le pertinenze esterne previste dall'art. 79, comma 2, lettera c), del Regolamento Edilizio Comunale, di cui:
 - n. **4** riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. **2** riservati ai produttori agricoli;
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap;
 - n. **2 STAGIONALI (dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno solare)** riservati ai produttori agricoli;

Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- n. 2 posteggi annuali attrezzati con pertinenze esterne previste dall'art. 79, comma 2, lettera c), del Regolamento Edilizio Comunale riservati al settore alimentare, per mq 40 ciascuno, per una superficie complessiva di 80 mq;
- n. 2 posteggi annuali su area scoperta riservati al settore alimentare, n. 1 di mq. 40 e n. di mq 32, per una superficie complessiva di mq 72;
- n. 2 posteggi annuali su area scoperta riservati agli imprenditori agricoli professionali, di mq. 12 ciascuno, per una superficie complessiva di mq 24 con posteggio annuale;
- n. 1 posteggio annuale su area scoperta riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 40;
- n. 2 posteggi stagionali su area scoperta riservati agli imprenditori agricoli professionali, di mq. 12 ciascuno, per una superficie complessiva di mq 24 con posteggio annuale.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie allegate (**Tavola 2, Tavola 2-Bis**) nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

3) **Mercato MENSILE posto in PIAZZA VETLUNA – VETULONIA**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- Cadenza : **mensile**
- Giornata svolgimento: **1° venerdì di ogni mese**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30**
- ubicazione: **Piazza Vetluna Frazione Vetulonia;**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 160**
- totale posteggi: n. **5**, di cui:
 - n. **1** riservati ai produttori agricoli;
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- n. 3 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di abilitazione di commercio su aree pubbliche, di una superficie di mq. 32 ciascuno, per una superficie complessiva di 96 mq;
- n. 1 posteggi su area scoperta riservati agli imprenditori agricoli professionali, di per una superficie complessiva di mq 32;
- n. 1 posteggi su area scoperta riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetria allegata (**Tavola 3**) nella quale è indicato:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

4) Mercato SETTIMANALE posto in PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DEL COMMERCIO – TIRLI

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- Cadenza : **settimanale**
- Giornata svolgimento: **mercoledì**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30**
- ubicazione: **Piazza del Popolo e Piazza del Commercio- Tirli;**
- superficie complessiva dei posteggi: mq. **132,00**
- totale posteggi: n. **5**, di cui:
 - n. **1** riservati ai produttori agricoli;
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap;
- Riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - n. 3 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di abilitazione di commercio su aree pubbliche, di una superficie di mq. 26,40 ciascuno, per una superficie complessiva di 79,20 mq;
 - n. 1 posteggi su area scoperta riservati agli imprenditori agricoli professionali, di per una superficie complessiva di mq 26,40;
 - n. 1 posteggi su area scoperta riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 26,40;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetria allegata (**Tavola 4**) nella quale è indicato:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

5) Mercato QUINDICINALE posto in PIAZZA INDIPENDENZA - BURIANO

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- Cadenza : **quindicinale**
- Giornata svolgimento: **1° e 3° martedì di ogni mese**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30**
- ubicazione: **Piazza Indipendenza - Buriano;**
- superficie complessiva dei posteggi: mq. **49,5**
- totale posteggi: n. **4**, di cui:
 - n. **1** riservati ai produttori agricoli;
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - n. 2 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di abilitazione di commercio su aree pubbliche, di una superficie di mq. 12,37 ciascuno, per una superficie complessiva di 24,74 mq;
 - n. 1 posteggi su area scoperta riservati agli imprenditori agricoli professionali, di per una superficie complessiva di mq 12,37;
 - n. 1 posteggi su area scoperta riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 12,37;

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

6) MERCATO GIORNALIERO DEI FIORI posto in PIAZZALE CADUTI SUL LAVORO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (parcheggio antistante il cimitero comunale)

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari sono i seguenti:

- Svolgimento del mercato: **annuale**
- Cadenza: **mercato giornaliero**
- Giorni di svolgimento: **tutti i giorni**
- Orario: **orario di apertura del cimitero**
- Ubicazione: **Piazzale Caduti sul Lavoro (parcheggio antistante il cimitero del Capoluogo)**
- Superficie complessiva dei posteggi: **mq 80**
- Totale posteggi: n. 2 riservati ai titolari di abilitazione al commercio su aree pubbliche con posteggio per vendita fiori, di una superficie di mq 40 ciascuno, per una superficie complessiva di 80 mq;
- Riguardo alla tipologia, il numero dei posteggi è così individuato:
 - n. 2 posteggi su area scoperta riservati ai titolari di abilitazione al commercio su aree pubbliche con posteggio per vendita piante e fiori, di superficie di mq 40 ciascuno, per una superficie complessiva di 80 mq;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata (**Tavola 5**) nella quale è indicato:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

Titolo 3 - Commercio itinerante

Articolo 23

Partecipazione

1. Alle fiere nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 24

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri e priorità:
 - a. Maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b. A parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c. A ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 4 dell'articolo 9.
2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 4 e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 25

Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 26

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Articolo 27

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche

Si rinvia a successivo atto.

Titolo 4 - Commercio itinerante

Articolo 28

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati

occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 29

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree in cui gli stessi si svolgono e ad una distanza inferiore a 500 metri calcolata sul percorso pedonale più breve.

Articolo 30

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante ai fini della tutela e salvaguardia del paesaggio del litorale e del centro storico, nonché per evitare intralcio alla circolazione stradale e per motivi igienico-sanitari è vietato nelle seguenti strade:
 - Tutte le Z.T.L. sia permanenti che temporanee;
 - Tutte le strade e le vie della Frazione di Punta Ala;
 - tutta la S.P. n. 158, compresa la parte che attraversa il centro abitato (Viale Kennedy, Via Marconi, Via Vittorio Veneto, Piazza Orsini, Corso della Libertà, Piazza Dante Alighieri, Viale Colombo, Via Ponte Giorgini, Via Ansedonia, Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Vespucci, Via Vespucci);
 - tutta la S.P. n. 3, compresa la parte che attraversa il centro abitato (Via San Benedetto Po' fino all'intersezione con Via F.lli Cervi, Via F.lli Cervi);
 - area di intersezione tra le due precedenti strade provinciali (area di intersezione tra Ponte Giorgini, Via F.lli Cervi e Via IV Novembre);
 - tutta la circonvallazione (Via della Pace) e gli svincoli;
 - Via Roma, Piazza Orsini, Via del Mare, Via Balzini lato mare, Via Gramsci, Via Manin lato mare, Via Cattaneo lato mare, Via Don Minzoni, Via Micca, Via D'Azeglio;
 - Via Isola Clodia, Via Cerboli, Via Palmiolo, Via del Giglio lato mare, Via Cicladi, Via di Levante lato mare, Via Arenile, Via Ischia, Via Palmaria, Via Stromboli, Via Pantelleria, Via Grecale, Via delle Formiche, Via di Ponente, Via del Maestrale;
 - Tutta la darsena compreso Piazzale Fratelli Bruni;
 - Via Mascagni, Via Verdi, Via Puccini, Via Toscanini;
 - Tutta la zona compresa all'interno del Borgo Medievale (Via Giulianelli, Via Giatti, Piazzale Belvedere - Solti, Via delle Batterie, Via della Fortezza, Via delle Campane, Via di Mezzo, Via dell'Ospedale, Via dell'Amore, Via del Recinto);
 - Tutta la zona del Centro Storico (Corso della Libertà, Piazza della Repubblica, Via Remota, Via Bellavista, Vicolo n. 1 di Piazza della Repubblica, Via IV Novembre, Via delle Scuole, Via C. Battisti, Via della Fonte, Piazza Garibaldi, Via Palestro, Via Palestro, Via Pascoli, Piazza Pascoli, Vicolo n. 1 di Piazza Pascoli, Vicolo n. 2 di Piazza Pascoli, Via Leopardi, Via Socci, Via della Libertà, Vicolo Storto, Via dei Camion, Via Camajori, Via Montebello, Via della Collina, Via dell'Uliveto, Via San Benedetto Po'.
 - L'Amministrazione Comunale può altresì vietare l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante qualora ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
2. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata

l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 31

Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono quelle manifestazioni come definite dalla all'art. 2, comma 1, lettere i) e j) del presente regolamento.

Articolo 32

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a. Delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. Delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. Delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 33

Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Le fiere promozionali nel territorio comunale vengono istituite nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale e dei singoli posteggi) per ognuna di esse con atto di Consiglio Comunale che disciplina il commercio su area pubblica.

2. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha la facoltà di indire fiere promozionali in via sperimentale anche indipendentemente dall'aggiornamento dell'atto di Consiglio Comunale di ricognizione del commercio su area pubblica, previa concertazione con le associazioni ed organizzazioni di cui al comma 3 articolo 40 della L.R.T. 28/2005. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno quattro anni consecutivi il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40, comma 8 della L.R.T. 28/2005.

4. In caso di affidamento a soggetto esterno l'organizzazione e lo svolgimento di una fiera promozionale su area pubblica origina da una proposta proveniente da una associazione. La proposta può essere avanzata esclusivamente da associazioni:

- a. che hanno come scopo principale la promozione del territorio comunale;
- b. di categoria;
- c. sportive;
- d. culturali;
- e. no-profit
- f. ONLUS

Tali proposte, per lo svolgimento delle fiere promozionali da realizzare nel periodo estivo devono essere presentate esclusivamente dal 01 febbraio al 01 maggio, e comunque almeno trenta giorni prima del verificarsi della manifestazione e saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo.

Nel caso di manifestazioni organizzate con tali modalità il Comune rilascia ai soggetti di cui al comma 3 la concessione temporanea.

Il soggetto legittimato a presentare la proposta e chiedere il rilascio della concessione temporanea dovrà attestare il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 della L.R.T. 28/2005 e dovrà altresì dichiarare il rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 34, comma 3 della stessa legge.

Ad ognuno dei soggetti di cui al comma 3 sarà rilasciata la concessione per un solo periodo. In caso di richieste inferiori a quattro, potranno essere rilasciate più concessioni allo stesso soggetto.

5. Nel caso di fiera promozionale gestita dal Comune, l'organizzazione della stessa rispetta le seguenti disposizioni:

- a. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
- b. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio

aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

c. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

d. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

e. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.

f. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

g. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al punto e).

h. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 35

Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Ai sensi dell'art. 29 lettera g) della L.R.T. 28/2005 è consentito il rilascio di autorizzazioni e contestuali concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate e/o gestite dal Comune o da altro soggetto, finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed i soggetti iscritti nel registro delle imprese quale impresa attiva.
4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le tipologie merceologiche ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune stesso.

Articolo 36

Norme in materia di funzionamento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. In caso di manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate e gestite da altri soggetti le richieste per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree

pubbliche, e di conseguenza la gestione delle stesse, potranno essere avanzate esclusivamente dalle associazioni:

- a. che hanno come scopo principale la promozione del territorio comunale;
- b. di categoria;
- c. sportive;
- d. culturali;
- e. no-profit
- f. ONLUS

Tali richieste, per il periodo estivo, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia esclusivamente dal 01 febbraio al 01 maggio, e comunque almeno trenta giorni prima del verificarsi della manifestazione e saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo.

Gli organizzatori nell'istanza devono fornire dettagliata informazione in ordine agli scopi e finalità della manifestazione, dalla quale risulti anche l'eventuale interesse e/o patrocinio dell'Amministrazione al suo svolgimento

Alle istanze gli organizzatori devono allegare un elenco che identifichi compiutamente gli operatori presenti e tipo di attività esercitata e gli stessi operatori devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività come previsti dalla vigente normativa ed osservare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari.

I termini per l'evasione delle istanze tese ad ottenere il rilascio di concessioni temporanee di posteggio per l'effettuazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario è di trenta (30) giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza.

Tali manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate e gestite da altri soggetti sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- Per le manifestazioni realizzate all'interno del centro abitato nel periodo estivo i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere il rilascio di concessioni temporanee di cui al presente articolo solamente nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. Le manifestazioni in esame potranno avere una durata massima complessiva di due giorni per ogni mese.

L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari ritenuti di rilevante interesse pubblico può organizzare manifestazioni straordinarie per la vendita di prodotti diversi. Il luogo individuato per lo svolgimento è Via Roma, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Don Minzoni, dove sono stati individuati un numero massimo di 32 posteggi. L'ubicazione e le caratteristiche dimensionali sono indicate nella planimetria allegata (**Tavola n. 6**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Durante tali manifestazioni non potranno essere commercializzati prodotti alimentari.

Tali concessioni di suolo pubblico saranno rilasciate in deroga rispetto alle disposizioni impartite dall'art. 28, comma 2° quater del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e lasciando comunque libera una corsia di marcia di almeno 3 metri, per il transito dei mezzi di soccorso, di quelli di polizia e di quelli eventualmente autorizzati.

In tali manifestazioni non è consentito lo stazionamento dei veicoli all'interno dei posteggi, pertanto agli stessi sarà consentito sostare, durante l'orario di svolgimento delle manifestazione stessa, in Piazzale Salebro del Capoluogo, all'interno dell'area che sarà individuata con apposita ordinanza sindacale.

- Per le manifestazioni realizzate all'interno del centro abitato al di fuori del periodo estivo i soggetti di cui al comma 1 potranno chiedere di effettuare le manifestazioni di che trattasi principalmente nei periodi compresi tra Gennaio e Maggio e tra Ottobre e Dicembre.

Le manifestazioni oltre ad avere le suddette caratteristiche di valorizzazione e promozione del territorio comunale potranno essere presentate anche nell'ambito di manifestazioni popolari o manifestazioni a carattere sportivo.

La durata complessiva delle manifestazioni è di due giorni per tre (3) volte al mese, tale durata potrà essere aumentata se l'evento è legato ad una manifestazione a carattere popolare e/o sportivo avente una durata superiore.

Durante tali manifestazioni non potranno essere commercializzati prodotti alimentari. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari ritenuti di rilevante interesse pubblico può

organizzare manifestazioni straordinarie per la vendita di prodotti diversi.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni non sono state individuate aree pubbliche specifiche, pertanto la valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- Nelle frazioni di Buriano, Tirli, Vetulonia, Punta Ala e nella località di Pian di Rocca possono essere effettuate manifestazioni commerciali a carattere straordinario senza alcuna limitazione di tempo (periodo e durata), purchè le istanze vengano presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni non sono state individuate aree pubbliche specifiche, pertanto la valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per lo svolgimento di tali attività saranno date disposizioni e individuate le apposite aree pubbliche mediante adozioni di delibere di Giunta Comunale.

- Nell'ambito dello svolgimento di sagre paesane, o comunque manifestazioni temporanee caratterizzate dalla somministrazioni di alimenti e bevande, o di manifestazioni sportive – per i prodotti attinenti all'oggetto della manifestazione- finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione del territorio comunale ed effettuate su area pubblica, area demaniale o su area privata nella disponibilità del Comune, è consentita l'installazione di banchi di vendita, per manifestazioni commerciali a carattere straordinario di commercio su aree pubbliche, ai soli soggetti in possesso del titolo previsto dall'art. 35 della L.R.T. 28/2005.

Durante tali manifestazioni sarà possibile autorizzare massimo 5 banchi di vendita.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni non sono state individuate aree pubbliche specifiche, pertanto la valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Tali disposizioni si applicano alle manifestazioni che si svolgano sia su area pubblica che su area demaniale che su area privata di cui il Comune abbia la disponibilità. Nel caso in cui si svolgano su area demaniale gli atti autorizzatori saranno rilasciati dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. Per le aree demaniali non comunali ai sensi della L.R.T. 28/2005 l'esercizio del commercio è soggetto al nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime aree.

Nelle aree private di cui l'Amministrazione Comunale non ha la disponibilità non si applicano le disposizioni di cui alla L.R.T. 28/2005, in materia di commercio su aree pubbliche, pertanto non possono essere applicate le disposizioni del presente regolamento.

Per lo svolgimento di tali attività saranno date disposizioni e individuate le apposite aree pubbliche mediante adozioni di delibere di Giunta Comunale.

- Il commercio su area pubblica nelle aree destinate ad attività di spettacolo viaggiante e circhi sarà consentita ai soggetti che effettuano l'attività principale di spettacolo viaggiante ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e, per il settore alimentare, all'art. 14 della L.R.T. 28/2005. Nelle aree che saranno eventualmente destinate a Luna Park potranno essere autorizzati un massimo di tre chioschi complessivi per la vendita di merce del settore non alimentare e/o per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Per lo svolgimento di tali attività saranno individuate le apposite aree pubbliche mediante le adozioni di delibere di Giunta Comunale. Pertanto la valutazione dei luoghi avverrà prima dell'individuazione delle stesse. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni commerciali a

carattere straordinario organizzate a scopo di beneficenza.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni non sono state individuate aree pubbliche specifiche, pertanto la valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di promuovere iniziative legate alla valorizzazione del territorio o alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. Tali manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate dal Comune potranno essere effettuate senza limitazione di tempo (periodo e durata) e di spazio (intero territorio comunale), eventualmente anche organizzate in collaborazione con almeno uno dei soggetti individuati nel comma 1 del presente articolo.

In tal caso le domande di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori con le modalità risultanti dalla apposita modulistica disponibile presso il competente ufficio/servizio comunale, di regola almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

Gli operatori partecipanti devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività prevista dalla vigente normativa ed osservare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari.

Per lo svolgimento di tali attività saranno date disposizioni e individuate le apposite aree pubbliche mediante adozioni di delibere di Giunta Comunale.

Titolo 6 – Posteggi fuori mercato

Articolo 37

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.

2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.

3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 38

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata sulla per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 39

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 40

Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 41

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 42

Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1 Posteggi Fuori Mercato STAGIONALI GIORNALIERI riservati ai produttori agricoli posti all'intersezione tra VIA MONTECRISTO e VIA DEL MAESTRALE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **stagionale (dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno solare)**
- Cadenza : **giornaliero**
- Giornata svolgimento: **dal lunedì al sabato (è consentita l'apertura domenicale che comunque non inciderà nel conteggio delle presenze);**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30**
- ubicazione: **parcheggio posto all'intersezione tra Via Montecristo e Via Del Maestrale - Castiglione Della Pescaia**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 60**
- totale posteggi: **n. 2** riservati ai produttori agricoli ai sensi della L.R.T., 3/2003;
- riguardo alla tipologia, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - **n. 2** posteggi su area scoperta riservati ai produttori agricoli ai sensi della L.R.T., 3/2003, di superficie di mq. 30 ciascuno, per una superficie complessiva di 60 mq;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetria allegata (**Tavola 7**) nella quale è indicato:
 - l'ubicazione dei posteggi, la dimensione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi annuali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono individuati i posteggi;

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

2 Posteggi Fuori Mercato STAGIONALI GIORNALIERI posti in PIAZZALE ANTARES – PUNTA ALA

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **stagionale (dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno solare)**
- Cadenza : **giornaliero**
- Giornata svolgimento: **tutti i giorni**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.30**
- ubicazione: **Piazzale Antares – Punta Ala**
- superficie complessiva dei posteggi: **mq. 168,75**

- totale posteggi: n. **5** di cui
 - n. 3 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare
 - n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi della L.R.T., 3/2003;
- riguardo alla tipologia, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - n. **3** posteggi su area scoperta riservati ai titolari di abilitazione di commercio su aree pubbliche con posteggio per vendita nel settore alimentare, di superficie di mq. 33,75 ciascuno, per una superficie complessiva di 102,25 mq;
 - n. **2** posteggi su area scoperta riservati ai produttori agricoli ai sensi della L.R.T., 3/2003, di superficie di mq. 33,75 ciascuno, per una superficie complessiva di 67,50 mq;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetria allegata (**Tavola 8**) nella quale è indicato:
 - l'ubicazione dei posteggi, la dimensione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi annuali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono individuati i posteggi;

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

3 Posteggio Fuori Mercato ANNUALE GIORNALIERO posto in Piazza Papa Giovanni XXIII, riservato ai produttori agricoli

1 Lo svolgimento e l'ubicazione del posteggio fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- svolgimento del mercato: **annuale**
- Cadenza : **giornaliero**
- Giornata svolgimento: **dal lunedì al sabato (è consentita l'apertura domenicale che comunque non inciderà nel conteggio delle presenze);**
- Orario: **dalle ore 08.00 alle ore 13.00**
- ubicazione: **parcheggio posto in Piazza Papa Giovanni XXIII - Castiglione Della Pescaia**
- superficie complessiva dei posteggi: mq. $6 * 5 = 30$ mq
- totale posteggi: n. **1** riservati ai produttori agricoli ai sensi della L.R.T., 3/2003;

L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi ed i rifiuti raccolti negli appositi sacchi distribuiti dall'Amministrazione.

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 44

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.

2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della suddetta legge.

3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della suddetta legge.

4. L'assenza giustificata, come prevista dalla normativa vigente, deve essere trasmessa al SUAP improrogabilmente entro 15 giorni dall'inizio della stessa, e fatta pervenire esclusivamente in modalità

telematica.

Articolo 45 Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della medesima legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 46 Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
 - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 47 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.